

Codice A1512A

D.D. 28 dicembre 2022, n. 783

**Programma regionale FSE+ 2021/2027 - Adozione delle opzioni di semplificazione ai sensi dell'art. 53, comma 3, lett. c) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento UE 2021/1060: approvazione del Documento metodologico per l'individuazione di una Somma Forfettaria da applicare nell'ambito della Misura regionale "Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura...**



**ATTO DD 783/A1512A/2022**

**DEL 28/12/2022**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

#### **A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

#### **A1512A - Coordinamento dell'attuazione della Programmazione FSE e delle altre iniziative cofinanziate**

**OGGETTO:** Programma regionale FSE+ 2021/2027 - Adozione delle opzioni di semplificazione ai sensi dell'art. 53, comma 3, lett. c) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento UE 2021/1060: approvazione del Documento metodologico per l'individuazione di una Somma Forfettaria da applicare nell'ambito della Misura regionale "Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari".

#### Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Reg. (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che abroga il Reg. CE n. 1296/2013;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18 luglio 2022 che approva il programma "PR Piemonte FSE+ 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- la D.G.R. n. 4-5458 del 3 agosto 2022 che recepisce il Programma Regionale FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con la succitata Decisione.

#### Premesso

- che la D.G.R. n. 1 - 5307 del 5 luglio 2022 ad oggetto "Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027. Approvazione linee di indirizzo finalizzate all'attivazione prioritaria di

misure di inclusione sociale volte a favorire l'accesso a servizi sociosanitari per persone in situazioni di fragilità economica e sociale e con limitazioni all'autonomia" ha delineato gli ambiti d'azione in materia di inclusione sociale per i prossimi anni;

- che si ritiene quindi di attivare a valere sulla programmazione FSE+ 2021/2027 una misura regionale rivolta a persone in condizione di particolare vulnerabilità, finalizzata a favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio, così da evitarne l'istituzionalizzazione, attraverso il riconoscimento di un contributo, denominato Buono Domiciliarità, a beneficio di persone non autosufficienti residenti o aventi il proprio domicilio sanitario in Piemonte, di età superiore a 65 anni o con disabilità;

Dato atto

- che con DGR n. 27-6320 del 22/12/2022 è stato approvato l'Atto di indirizzo relativo alla misura di "Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare" nell'ambito di azioni di Welfare territoriale prevedendo una spesa complessiva di euro 45.750.000 per le annualità 2023- 2024;

- che l'Atto di indirizzo sopra richiamato, come indicato nel paragrafo 10 "Modalità di riconoscimento dei costi", prevede che venga utilizzata una opzione di semplificazione per il riconoscimento di un contributo mensile a parziale copertura delle spese sostenute:

- dai destinatari non autosufficienti giovani e adulti o dalle loro famiglie in relazione al servizio di assistenza domiciliare reso da un assistente familiare o dal personale individuato da cooperative o da agenzie di somministrazione di lavoro incaricate ("Buono domiciliarità adulti");
- dalle famiglie di destinatari non autosufficienti minorenni con disabilità in relazione al servizio reso da un educatore professionale o dal personale individuato da cooperative o da agenzie di somministrazione di lavoro incaricate ("Buono domiciliarità minori");

- che, trattandosi di una misura innovativa, non è presente un'opzione di semplificazione direttamente applicabile e risulta pertanto necessario procedere all'individuazione di una somma forfettaria per rispondere alle finalità sopra descritte;

Ritenuto quindi, in applicazione dell'art. 53, comma 3, lett. a) del Regolamento UE 2021/1060, di procedere alla determinazione di somme forfettarie basate sulla realtà del costo, sulla parità di trattamento dei beneficiari e sulla verificabilità attraverso un'analisi basata, per ciascuno dei due Buoni, su dati ufficiali e verificabili relativi al costo del servizio di assistenza domiciliare reso da un assistente familiare/educatore professionale o da personale, equivalente in termini di competenze professionali, individuato da cooperative o da agenzie di somministrazione di lavoro, finalizzata alla definizione di importi congrui collegati alla realizzazione di un servizio - di assistenza o di carattere educativo - con precise caratteristiche e avente una durata minima settimanale coerente con quanto stabilito nell'Atto di Indirizzo;

Dato atto che la metodologia adottata, e i relativi calcoli, e le modalità previste di adeguamento automatico sono delineati nel documento denominato "Metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. c) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060 nell'ambito della Misura regionale "Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1);

Verificato che:

- la nota (2021/C 200/01) denominata "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC):

finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie” al par. 4.6 raccomanda alle Autorità di Gestione di adeguare le opzioni semplificate in materia di costi al momento di pubblicare un nuovo invito a presentare proposte;

- la Commissione suggerisce di integrare nella metodologia alcuni adeguamenti automatici (ad esempio in funzione dell’inflazione o dell’evoluzione delle retribuzioni). In questo modo l’opzione semplificata in materia di costi rimane un’approssimazione attendibile dei costi reali;

Dato atto:

- che con nota prot 164216 del 5 dicembre 2022 il sopraindicato Documento metodologico è stato sottoposto all’Autorità di Audit per una valutazione preliminare alla sua approvazione formale al fine di poter recepire eventuali osservazioni;

- che con nota prot. n. 40380 del 21 dicembre 2022 l’Autorità di Audit ha comunicato che non venivano rilevate anomalie o problematiche di sorta, riservandosi di effettuare un’analisi più approfondita durante un eventuale audit tematico;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione di una somma forfettaria di 600 euro mensili per il riconoscimento di un contributo mensile a parziale copertura delle spese sostenute dai destinatari non autosufficienti giovani e adulti o dalle loro famiglie in relazione al servizio di assistenza domiciliare reso da un assistente familiare o da un educatore professionale o dal personale, equivalente in termini di competenze professionali, individuato da cooperative o da agenzie di somministrazione di lavoro incaricate;

Considerato che ai sensi dell’art 72, comma 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060 l’Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

*determina*

1. di approvare il documento denominato “Metodologia di calcolo per l’adozione delle opzioni di semplificazione di cui all’art. 53, paragrafo 1, lett. c) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060 nell’ambito della Misura regionale *Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari*”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che

contiene la metodologia adottata, e i relativi calcoli, e le modalità di adeguamento automatico della somma forfettaria individuata;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 53, comma 3, lett. c), Regolamento UE 2021/1060, una somma forfettaria di 600 euro mensili per il riconoscimento di un contributo mensile a parziale copertura delle spese sostenute dai destinatari non autosufficienti giovani e adulti o dalle loro famiglie in relazione al servizio di assistenza domiciliare reso da un assistente familiare o da un educatore professionale o dal personale, equivalente in termini di competenze professionali, individuato da cooperative o da agenzie di somministrazione di lavoro incaricate, in attuazione del citato Atto di indirizzo "Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari";
3. di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparenza", perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

#### IL DIRIGENTE

(A1512A - Coordinamento dell'attuazione della Programmazione FSE e delle altre iniziative cofinanziate)

Firmato digitalmente da Ezio Elia

Allegato

***Metodologia di calcolo  
per l'adozione delle opzioni di semplificazione  
di cui all'art. 53,  
paragrafo 1, lett. c) e paragrafo 3, lett. a),  
del Regolamento (UE) 2021/1060  
nell'ambito della Misura regionale  
“RAFFORZAMENTO DEL SUPPORTO ALLA  
PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE CORRELATO  
ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI CURA E DI  
ASSISTENZA DOMICILIARI”***

*(Atto di indirizzo approvato con D.G.R27-6320 del 22/12/2022)*

## Sommario

<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>A. “BUONO DOMICILIARITÀ ADULTI” .....</b>	<b>4</b>
<b>Presupposti e logica di analisi.....</b>	<b>4</b>
<b>Metodologia di analisi.....</b>	<b>5</b>
<b>A. Costo sostenuto in caso di assunzione diretta.....</b>	<b>5</b>
<b>B. Costo sostenuto per l’assunzione mediante agenzie di somministrazione di lavoro.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Costo sostenuto per l’assunzione tramite cooperativa.....</b>	<b>9</b>
<b>Definizione dell’importo forfettario per il “Buono domiciliarità adulti”.....</b>	<b>10</b>
<b>B. “BUONO DOMICILIARITÀ MINORI”.....</b>	<b>12</b>
<b>Presupposti e logica di analisi.....</b>	<b>12</b>
<b>Metodologia di analisi.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Costo sostenuto in caso di rapporto diretto.....</b>	<b>13</b>
<b>B. Costo sostenuto per l’assunzione mediante agenzie di somministrazione di lavoro.....</b>	<b>14</b>
<b>C. Costo sostenuto per l’assunzione tramite cooperativa.....</b>	<b>15</b>
<b>Definizione dell’importo forfettario per il “Buono domiciliarità minori”.....</b>	<b>17</b>
<b>CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE.....</b>	<b>18</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI DEL SOSTEGNO E CONTROLLI.....</b>	<b>19</b>
<b>ADEGUAMENTI.....</b>	<b>20</b>

## PREMESSA

Il presente documento descrive la metodologia utilizzata per definire il valore delle somme forfettarie di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2021/1060<sup>1</sup>, da utilizzare in relazione allo strumento del "Buono domiciliarità" previsto nell'ambito della Misura regionale "*Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari*", finanziata nell'ambito del Programma Regionale FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte:

- A. quale contributo mensile a parziale copertura delle spese sostenute dai **destinatari non autosufficienti giovani e adulti o dalle loro famiglie**<sup>2</sup> in relazione al servizio di assistenza domiciliare reso da un assistente familiare o dal personale individuato da cooperative o da agenzie di somministrazione di lavoro incaricate ("*Buono domiciliarità adulti*");
- B. quale contributo mensile a parziale copertura delle spese sostenute dalle famiglie di **destinatari non autosufficienti minorenni con disabilità**<sup>3</sup> in relazione al servizio reso da un educatore professionale o dal personale individuato da cooperative o da agenzie di somministrazione di lavoro incaricate ("*Buono domiciliarità minori*");

Ai fini della determinazione di somme basate sulla realtà del costo, sulla parità di trattamento dei beneficiari e sulla verificabilità attraverso una pista di controllo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 53, paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060, è stata condotta, per ciascuno dei due Buoni, un'analisi basata su dati ufficiali e verificabili relativi al costo del servizio di assistenza domiciliare reso da un assistente familiare/educatore professionale o da personale individuato da cooperative o da agenzie di somministrazione di lavoro<sup>4</sup>, finalizzata alla definizione di importi congrui collegati alla realizzazione di un servizio - di assistenza o di carattere educativo - con precise caratteristiche e avente una durata minima settimanale coerente con quanto stabilito nell'Atto di Indirizzo.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

<sup>2</sup> L'Atto di indirizzo "Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari" Periodo 2022/2027", approvato con D.G.R. n. 27-6320 del 22/12/2022 prevede che i familiari possano attivare, in taluni casi, l'istanza e i relativi contratti di lavoro.

<sup>3</sup> Si veda nota precedente.

<sup>4</sup> La somministrazione di lavoro è disciplinata dal Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Capo IV) e coinvolge tre soggetti:

- un'agenzia autorizzata (c.d. somministratore), iscritta in un apposito albo informatico tenuto presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (AN-PAL);
- un soggetto (c.d. utilizzatore), che si avvale dei servizi del somministratore per reperire personale;
- uno o più lavoratori (c.d. somministrati o in somministrazione), assunti dal somministratore e da questi inviati in missione presso l'utilizzatore.

Si tratta di un istituto all'interno del quale si rinvengono due distinti rapporti contrattuali:

- il contratto commerciale di somministrazione, concluso tra somministratore e utilizzatore, e che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
- il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore somministrato, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Nei paragrafi seguenti vengono descritti, per ciascuno dei due Buoni - cui sono dedicate, rispettivamente, le Sezioni A e B - i presupposti e la logica dell'analisi, le principali fasi della stessa e le sue risultanze ai fini dalla determinazione delle somme forfettarie collegate alle due fattispecie di "Buono domiciliarità".

## A. "BUONO DOMICILIARITÀ ADULTI"

### Presupposti e logica di analisi

A partire dai presupposti richiamati in premessa, l'analisi è stata condotta analizzando, ai sensi dell'art. 53, comma 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060, i dati relativi al costo di un servizio di assistenza per un soggetto che abbia necessità di reperire sul mercato il servizio di assistenza familiare, con riferimento a tre possibili fattispecie principali, correlate ad altrettante modalità di reperimento dello stesso:

- A. il servizio di cura è erogato da assistenti familiari regolarmente assunti dal destinatario (o dalla relativa famiglia);
- B. il servizio di cura è erogato da personale individuato e regolarmente contrattualizzato da parte di un'agenzia di somministrazione di lavoro, con cui il destinatario (o la relativa famiglia) abbia stipulato idonei contratti;
- C. il servizio di cura è erogato da personale individuato e regolarmente contrattualizzato da parte di una cooperativa, con cui il destinatario (o la relativa famiglia) abbia stipulato idonei contratti.

L'analisi è stata, inoltre, condotta nel perimetro definito da due assunti di partenza, stabiliti nell'ambito della Misura e relativi specificamente a:

- la *durata minima del sostegno*, individuata nell'Atto di Indirizzo in 16 ore settimanali e ritenuta - anche sulla base di prassi operative in essere e di un confronto con gli operatori sociali - adeguata a sopperire a un bisogno di cura e assistenza della persona non autosufficiente in relazione al servizio di assistenza domiciliare richiesto, garantendo un elevato livello qualitativo dell'assistenza resa e un effettivo sollievo per la famiglia della persona non autosufficiente.
- il *livello di inquadramento minimo* della figura dell'assistente familiare che fornisce il sostegno, in considerazione delle attività che possono essere svolte con il "Buono domiciliarità adulti" considerando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.



## Metodologia di analisi

Sulla base delle finalità poste e nell'ambito del perimetro così definito, l'analisi ha mirato all'individuazione del **costo minimo per un destinatario non autosufficiente, o per la sua famiglia, che abbia necessità di reperire il servizio di assistenza familiare rivolgendosi al mercato** attraverso un percorso nel quale sono state prese in considerazione, in coerenza con quanto esplicitato in premessa, le seguenti modalità di reperimento del servizio:

1. **assunzione diretta**: il servizio di cura è erogato da assistenti familiari regolarmente assunti dalla famiglia;
2. **assunzione mediante agenzie di somministrazione di lavoro**: il servizio di cura è erogato da personale individuato - e regolarmente contrattualizzato - da parte di agenzie di somministrazione di lavoro con cui i destinatari (o la relativa famiglia) abbiano stipulato idonei contratti;
3. **assunzione mediante cooperative**: il servizio di cura è erogato da personale individuato - e regolarmente contrattualizzato - da parte di cooperative con cui i destinatari (o la relativa famiglia) abbiano stipulato idonei contratti.

### A. Costo sostenuto in caso di assunzione diretta

Con riferimento alla modalità di contrattualizzazione diretta dell'assistente domiciliare da parte del destinatario o della sua famiglia, ai fini dell'analisi è stata definita una situazione tipo a partire dai seguenti elementi:

- a. una durata minima del servizio erogato per ciascuna settimana/mese, al fine di sopperire a un bisogno di cura e assistenza coerente con gli assunti della Misura, pari a 16 ore/settimana, equivalenti a 69 ore mensili<sup>5</sup>;
- b. l'erogazione del servizio di cura da parte di un/a assistente familiare regolarmente assunto/a, inquadrato/a al livello "C Super"<sup>6</sup> (di seguito "CS") non convivente, stabilito nell'ambito della già richiamata contrattazione collettiva di settore (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico<sup>7</sup>);

---

<sup>5</sup> Equivalente al risultato, qui approssimato, del prodotto tra numero di ore minime di sostegno settimanale (16) e numero di settimane presenti in un mese tipo, a pari a circa 4,3333 settimane/mese, determinate dal rapporto tra il numero di settimane (52) e il numero di mesi presenti (12) presenti in un anno.

<sup>6</sup> Livello "C super" Profilo:

Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

- c. un relativo costo orario minimo sostenuto per il servizio, calcolato sulla base:
1. del costo orario minimo stabilito dal CCNL di riferimento in **7,13 EUR/ora**<sup>8</sup>, equivalente a un minimo retributivo che non tiene conto delle eventuali ulteriori indennità aggiuntive previste<sup>9</sup>, nonché di corrispondere al/la lavoratore/trice un compenso più alto del minimo contrattuale;
  2. la quota che il datore di lavoro – il destinatario/la famiglia – è tenuto per legge a corrispondere per:
    - a) il pagamento della tredicesima (quantificabile, con l’opportuna riparametrazione, in 0,59 Euro/h) e della quota relativa al contributo di assistenza contrattuale (*CassaColf*), quantificabile in 0,06 Euro/h<sup>10</sup>;
    - b) il pagamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici e che, per l’anno 2022 e che per un/a lavoratore/trice con una situazione equivalente a quella definita nell’ambito della Misura, ovvero:
      - assunto/a a tempo determinato, in coerenza con la durata minima del contratto richiesta pari a 12 mesi, cui si applica un’aliquota contributiva comprensiva di un contributo addizionale connesso proprio alla natura del rapporto contrattuale;
      - cui si applichi una tariffa retributiva oraria convenzionale (imponibile ai fini previdenziali) ed effettiva fino a 8,25 euro;
      - cui sia dovuta anche la “quota CUAF”, non applicabile soltanto nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi o tra parenti e affini entro il terzo grado conviventi, in coerenza sostanziale con quanto stabilito nell’ambito della Misura<sup>11</sup>;
      - il cui orario di lavoro settimanale non sia superiore a 24 ore;

**è stabilita in un contributo orario a carico del destinatario o della sua famiglia pari a 1,19 Euro**<sup>12</sup>.

<sup>7</sup> Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, siglato l’8 settembre 2020 e in vigore dal 1° ottobre 2020 e aggiornato nel febbraio 2022.

<sup>8</sup> Livello retributivo minimo per un/a lavoratore/trice di livello “CS”, non convivente assunti per un massimo di 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni settimanali.

<sup>9</sup> Il CCNL prevede indennità aggiuntive da sommare ai minimi retributivi in caso in cui il lavoratore in questione assista più di una persona non autosufficiente, sia in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 (“Attività professionali non regolamentate. Assistente familiare: colf, baby-sitter, badante – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”) in corso di validità, preste assistenza notturna.

<sup>10</sup> Tale importo orario non tiene conto, necessariamente, di ulteriori elementi aggiuntivi alla retribuzione minima quali, in specie, la quota relativa al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e al computo delle ferie spettanti, di complessa parametrizzazione in considerazione della durata del sostegno alla base oggetto di analisi e dell’estrema potenziale variabilità delle situazioni configurabili.

<sup>11</sup> Nell’ambito della quale si stabilisce che “... L’assistente familiare, rispetto al destinatario della misura, non può essere individuato nel coniuge/convivente more uxorio né in altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado”, con il destinatario del Buono”.

<sup>12</sup> Circolare INPS n. 17 del 1/2/22, che ha stabilito gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2022 importi dei contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e, con riferimento alla fattispecie descritta, l’importo del

Con riferimento alla situazione delineata sulla base dei parametri sopra richiamati, il costo minimo sostenuto per un servizio di assistenza domiciliare per una persona non autosufficiente della durata di 16 settimanali si ritiene essere il seguente:

ELEMENTI	QUANTIFICAZIONE
<b>Costo orario livello "CS" (minimo retributivo)</b>	<b>€ 7,13<sup>13</sup></b>
<b>Costo orario lordo (comprensivo di quote riparametrate relative a tredicesima, CassaColf, contributi)</b>	<b>€ 8,97</b>
<b>N. ore/settimanali servizio</b>	<b>16</b>
<b>N. ore/mese servizio</b>	<b>69</b>
<b>Importo mensile onnicomprensivo</b>	<b>€ 622,21</b>

Si evidenzia inoltre che costo sopra indicato non comprende eventuali costi aggiuntivi che talvolta il destinatario/la famiglia sostiene in relazione a:

- ✓ all'assunzione dell'assistente familiare, con particolare riferimento al reclutamento della professionalità sul mercato – nel caso di eventuale ricorso a soggetti intermediari che supportano il reclutamento e la selezione del personale e assicurano eventuali sostituzioni - e al disbrigo delle relative pratiche amministrative connesse alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti relativi per il quale la famiglia può rivolgersi a un soggetto terzo (commercialista, CAF);
- ✓ all'erogazione del servizio, con particolare riferimento alle spese che il destinatario/la famiglia sostiene in quanto datore di lavoro per la sede presso la quale il servizio viene erogato (eventuale vitto, spese ordinarie, utenze).

contributo orario pari a 1,56 Euro, di cui 0,37 Euro a carico del lavoratore, per un complessivo importo a carico della famiglia pari a 1,19 Euro.

13 Il Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico prevede anche un Livello "D super" con i seguenti Profili:

- Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
- Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa;
- Assistente familiare educatore formato. Lavoratore che, nell'ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, attua specifici interventi volti a favorire l'inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell'apprendimento o relazionali.

Il Livello "D super" ha un costo orario, in termini di minimo retributivo, di € 8,57.

Tali costi non sono stati considerati nel calcolo in quanto:

- non sono identificabili con precisione non essendo presenti parametri di riferimento;
- non è possibile definire con esattezza l'incidenza di questa casistica rispetto alla totalità dei casi di assunzione diretta dell'assistente familiare da parte del destinatario/famiglia.

### **B. Costo sostenuto per l'assunzione mediante agenzie di somministrazione di lavoro**

Con riferimento alla modalità di individuazione della figura di assistente familiare in cui quest'ultima viene reclutata, selezionata e assunta tramite un altro soggetto – un'agenzia di somministrazione di lavoro - è stata definita una situazione tipo a partire dai seguenti presupposti:

- a. una durata minima del servizio erogato per ciascuna settimana/mese, al fine di sopperire a un bisogno di cura e assistenza da parte destinatari non autosufficienti o dalle loro famiglie coerente con gli assunti della Misura, pari a 16 ore/settimana, equivalenti a 69 ore mensili<sup>14</sup>;
- b. l'erogazione del servizio di cura da parte di un/a assistente familiare regolarmente assunto/a, inquadrato/a al livello "CS" non convivente<sup>15</sup>, stabilito nell'ambito della già richiamata contrattazione collettiva di settore (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico);
- c. un relativo costo orario minimo sostenuto dal destinatario/la famiglia per il servizio definito da:
  1. il **costo orario lordo del/la lavoratore/trice**, per il livello considerato, definito a partire dagli elementi retributivi, degli oneri previdenziali e assicurativi e di tutti gli altri oneri previsti, pari a **8,97 euro** (si veda il caso di assunzione diretta prefigurato nel Paragrafo precedente);
  2. il **costo relativo al servizio di intermediazione/fornitura** dell'agenzia, che può essere quantificato in via prudenziale nel 5%.

Nella fattispecie considerata, l'ipotesi di quantificazione relativa al costo complessivo mensile sostenuto per un servizio di assistenza domiciliare reperito attraverso un'agenzia di somministrazione di lavoro per una persona non autosufficiente e della durata di 16 ore settimanali è la seguente:

---

<sup>14</sup> Si veda la Nota n. 3.

<sup>15</sup> Si veda la Nota n. 4.

ELEMENTI	QUANTIFICAZIONE
<b>Costo orario lordo livello "CS" (si veda il caso di assunzione diretta, Par. 3.1)</b>	<b>€ 8,97</b>
<b>Costo orario comprensivo del costo dell'agenzia di somministrazione (pari al 5%)</b>	<b>€ 9,42</b>
<b>N. ore/settimanali servizio</b>	<b>16</b>
<b>N. ore/mese servizio</b>	<b>69</b>
<b>Costo mensile complessivo</b>	<b>€ 653,32</b>

### C. Costo sostenuto per l'assunzione tramite cooperativa

Con riferimento alla modalità di contrattualizzazione indiretta dell'assistente familiare, nella quale quest'ultimo viene reclutato, selezionato e assunto direttamente da una cooperativa, che fornisce pertanto al destinatario/famiglia un servizio onnicomprensivo – è stata definita una situazione "tipo" a partire dai seguenti elementi:

- a. una durata minima del servizio erogato a settimana/mese al fine di sopperire a un bisogno di cura e assistenza da parte destinatari non autosufficienti o dalle loro famiglie coerente con gli assunti della Misura, pari a 16 ore/settimana, equivalenti a 69 h mensili<sup>16</sup>;
- b. l'erogazione del servizio di cura da parte di un/a assistente familiare regolarmente assunto/a dalla cooperativa, inquadrato/a al Livello B1<sup>17</sup>, con riferimento al costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7/2020<sup>18</sup>;
- c. un relativo costo orario minimo sostenuto per il servizio definito da:

<sup>16</sup> Si vedano le Note n. 3 e n. 12.

<sup>17</sup> L'Area/categoria B "Lavoro qualificato, e servizi generici alla persona in ambito socio-assistenziale" prevede il Livello B1: operaio qualificato, manutentore, conducente con patente B/C di mezzi ed automezzi, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, **assistente domiciliare e dei servizi tutelari**, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o dell'accoglienza non formata/o, facilitatore linguistico altrimenti definito non formato.. Quest'ultimo rappresenta il livello minimo assimilabile al livello "CS" non convivente del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico; i livelli inferiori previsti dal medesimo CCNL – A1, riferito a mansioni relative a pulizie, sorveglianza e custodia, servizi generici di aiuto domiciliare e assimilabili, e A2, riferito a mansioni operative nel settore (bagnini, operai generici, centralinisti, addetti alle cucine e alle pulizie) – oltre a risultare non del tutto assimilabili, risultano avere un costo orario analogo, per quanto inferiore (rispettivamente: 17,51 Euro e 17,74 Euro).

<sup>18</sup> Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020 "Determinazione del costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020", reperibile alla pagina <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-Direttoriale-n-7-2020.pdf>

1. il **costo orario lordo del lavoratore**, per il livello considerato, definito a partire dagli elementi retributivi, degli oneri previdenziali e assicurativi e di tutti gli altri oneri previsti, pari a **18,65 euro**;
2. il **costo relativo al servizio fornito dalla cooperativa e gli altri costi generali**, che con buona approssimazione possono essere quantificati in una quota del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale in applicazione dell'art. 54, comma 1, lett. b), Regolamento (UE) 2021/1060.

Nella fattispecie considerata, l'ipotesi di quantificazione relativa al costo mensile complessivo sostenuto da un destinatario o dalla sua famiglia per un servizio di assistenza domiciliare reperito attraverso una cooperativa per un familiare non autosufficiente e della durata di 16 ore settimanali si ritiene essere la seguente:

ELEMENTI	QUANTIFICAZIONE
<b>Costo orario lordo Livello B1 (Tabelle DD n.7/2020)</b>	<b>€ 18,65<sup>19</sup></b>
<b>N. ore/settimanali servizio</b>	<b>16</b>
<b>N. ore/mese servizio</b>	<b>69</b>
<b>Costo mensile lavoro</b>	<b>€ 1.293,07</b>
<b>Importo mensile onnicomprensivo (con quota costo servizio cooperativa, pari al 15%)</b>	<b>€ 1.487,03</b>

### **Definizione dell'importo forfettario per il "Buono domiciliarità adulti"**

L'analisi condotta in relazione alle tre fattispecie considerate ha portato a esiti estremamente differenziati in termini di costo finale sostenuto dal destinatario o dalla sua famiglia, come evidenziato nella tabella seguente

<sup>19</sup> Anche laddove considerassimo il livello contrattuale più basso, vale a dire il livello A1, il costo orario risulta essere elevato in rapporto al livello CS del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico (livello A1, costo orario pari a € 17,51). L'Area/categoria A "lavoro generico e servizi generici di aiuto domiciliare, di produzione e servizi ausiliari" prevede:

- A2: operaio senza specializzazione e che svolge funzioni semplici;
- A1: addetto pulizie, custodia, mansioni generiche.

Anche considerando il Decreto direttoriale n. 25/2022 del 6 giugno 2022 "Costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, riferito ai periodi decorrenti da luglio 2021 e da luglio 2022, determinato secondo i valori riportati nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati, sia a livello nazionale sia a livello provinciale", il costo orario del livello più basso (€ 16,57) è maggiore del costo orario del livello CS del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.

	<b>MODALITÀ</b>	<b>IMPORTO MENSILE COMPLESSIVO A CARICO DELLA FAMIGLIA</b>
<b>1</b>	<b>ASSUNZIONE DIRETTA</b>	<b>€ 622,21</b>
<b>2</b>	<b>ASSUNZIONE TRAMINTE AGENZIA SOMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 653,32</b>
<b>3</b>	<b>ASSUNZIONE TRAMITE COOPERATIVA</b>	<b>€ 1.487,03</b>

in rapporto ai seguenti elementi:

- l'intermediazione di soggetti terzi nel rapporto tra destinatario/famiglia e assistente familiare comporta un impegno finanziario di gran lunga superiore in ragione di elementi riconducibili essenzialmente al costo aggiuntivo del servizio di intermediazione e al ruolo dei contratti collettivi di riferimento nel definire costi orari del lavoro e complessivi altamente differenziati e variabili;
- in relazione alla quantificazione di tali costi aggiuntivi, poiché alcuni parametri – quali, in specie, i costi correlati ai servizi e altri elementi accessori – risultano soggetti a un'estrema variabilità poiché non definiti in modo stabile dal quadro normativo di riferimento, si è ritenuto opportuno minimizzarli o ricondurli all'interno di una quota ritenuta congrua nell'ambito dei parametri stabiliti dalle disposizioni regolamentari (e, in specie, dei costi diretti ammissibili per il personale in applicazione dell'art. 54, comma 1, lett. b), Regolamento (UE) 2021/1060);
- il caso dell'assunzione diretta dell'assistente familiare appare, per contro, la modalità che si presta maggiormente - poichè fa esclusivo riferimento al costo del lavoro - alla minimizzazione del costo sostenuto da un destinatario o dalla sua famiglia per il supporto di un assistente domiciliare per il medesimo numero di ore mensili ritenuto congruo a soddisfare il fabbisogno minimo di sostegno a una situazione di non autosufficienza.

## B. “BUONO DOMICILIARITÀ MINORI”

### Presupposti e logica di analisi

L'analisi è stata condotta analizzando, ai sensi dell'art. 53, comma 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060, i dati relativi al costo sostenuto da una famiglia che abbia necessità di reperire sul mercato il servizio di assistenza specialistica di carattere educativo per un proprio congiunto minore non autosufficiente, con riferimento a tre possibili fattispecie principali, correlate ad altrettante modalità di reperimento dello stesso:

- A. il servizio è erogato da figure regolarmente incaricate dalla famiglia del destinatario;
- B. il servizio è erogato da personale individuato e regolarmente contrattualizzato da parte di un'agenzia di somministrazione, con cui famiglia abbia stipulato idonei contratti;
- C. il servizio è erogato da personale individuato e regolarmente contrattualizzato da parte di una cooperativa, con cui la famiglia abbia stipulato idonei contratti.

L'analisi è stata condotta nel perimetro definito da due assunti di partenza, stabiliti nell'ambito della Misura e relativi specificamente a:

- la *durata minima del sostegno*, definita nell'Atto di Indirizzo in **8 ore settimanali**, ritenuta adeguata a sopperire a un bisogno di cura e assistenza da parte destinatari minori non autosufficienti o dalle loro famiglie, quale ammontare minimo di prestazione specialistica qualificata per attività pomeridiane rivolte a minori ancora inseriti in un percorso scolastico o formativo, in affiancamento/integrazione rispetto a servizi scolastici e sociali
- il *livello di inquadramento minimo* della figura che eroga il sostegno, individuata nell'Atto di Indirizzo nell'**educatore/trice professionale**, in considerazione delle attività che possono essere svolte con il “Buono domiciliarità minori” e considerando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.

### Metodologia di analisi

Sulla base dei presupposti sopra elencati, l'analisi ha mirato all'individuazione del **costo minimo per la famiglia di un destinatario minore non autosufficiente con disabilità che abbia necessità di reperire il servizio di assistenza rivolgendosi al mercato** attraverso un percorso nel quale-sono



state prese in considerazione, in coerenza con quanto esplicitato in premessa, le seguenti modalità di reperimento del servizio:

1. **rapporto diretto**: il servizio di cura è erogato da educatori/trici che operano in forma autonoma sul mercato, regolarmente incaricati dalla famiglia;
2. **assunzione mediante agenzie di somministrazione di lavoro**: il servizio di cura è erogato da personale individuato - e regolarmente contrattualizzato - da parte di agenzie di somministrazione di lavoro con cui i destinatari (la relativa famiglia) abbiano stipulato idonei contratti;
3. **assunzione mediante cooperative**: il servizio di cura è erogato da personale individuato - e regolarmente contrattualizzato - da parte di cooperative con cui i destinatari (o la relativa famiglia) abbiano stipulato idonei contratti.

#### **A. Costo sostenuto in caso di rapporto diretto**

Con riferimento alla modalità di rapporto diretto tra educatore e destinatario o la sua famiglia, ai fini dell'analisi è stata definita una situazione tipo a partire dai seguenti elementi:

- a. una **durata minima del servizio erogato** per ciascuna settimana/mese, al fine di sopperire a un bisogno di cura e assistenza coerente con gli assunti della Misura, **pari a 8 ore/settimana**, equivalenti a **35 ore mensili**<sup>20</sup>;
- b. l'erogazione del servizio di cura da parte di **un/a educatore/trice**, la cui professionalità viene reperita direttamente sul mercato dalla famiglia del destinatario minorenni e che opera in regime di lavoro autonomo;
- c. un **relativo costo orario minimo** sostenuto per il servizio, calcolato sulla base del costo medio orario riconosciuto a educatori/trici che operano sul mercato in qualità lavoratori autonomi, che risulta essere, a seguito di una ricerca di mercato<sup>21</sup>, pari a **20,00 Euro/h**.

Con riferimento alla situazione delineata sulla base dei parametri sopra richiamati, il costo minimo sostenuto per un servizio fornito da un/a educatore/trice professionale in contesto domiciliare per un/a minore non autosufficiente con disabilità della durata di 8 settimanali si ritiene essere il seguente:

---

<sup>20</sup> Equivalente al risultato, qui approssimato, del prodotto tra numero di ore minime di sostegno settimanale (8) e numero di settimane presenti in un mese tipo, a pari a circa 4,3333 settimane/mese, determinate dal rapporto tra il numero di settimane (52) e il numero di mesi presenti (12) presenti in un anno.

<sup>21</sup> La ricerca è stata condotta prendendo in considerazione, in particolare:

- Procedure di selezione emanate da Pubbliche Amministrazioni per la ricerca di personale in ambito educativo, con particolare riferimento a figure di educatori con compiti di assistenza a minori con disabilità in contesti domiciliari ed extradomiciliari;
- Avvisi di ricerca di personale con profilo di educatore professionale con compiti di assistenza a minori con disabilità all'interno di strutture scolastiche;
- Pubblicazioni e studi di settore sui servizi offerti e dalle figure degli operatori professionali.

ELEMENTI	QUANTIFICAZIONE
<b>Costo orario livello "CS" (minimo retributivo)</b>	<b>€ 20,00</b>
<b>N. ore/settimanali servizio</b>	<b>8</b>
<b>N. ore/mese servizio</b>	<b>35</b>
<b>Importo mensile</b>	<b>€ 693,00</b>

IL costo sopra indicato non comprende – in assenza di parametri certi di riferimento e di indicazioni certe sull'incidenza di questa casistica - eventuali costi aggiuntivi sostenuti in molti casi dalla famiglia in relazione a:

- ✓ il rapporto con l'educatore/trice, con particolare riferimento al disbrigo delle pratiche amministrative connesse alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti relativi, per il quale la famiglia può rivolgersi a un soggetto terzo (commercialista, CAF);
- ✓ all'erogazione del servizio, con particolare riferimento alle spese che il destinatario/la famiglia sostiene in quanto datore di lavoro per la sede presso la quale il servizio viene erogato (eventuale vitto, spese ordinarie, utenze).

#### **B. Costo sostenuto per l'assunzione mediante agenzie di somministrazione di lavoro**

Con riferimento alla modalità di individuazione della figura di assistente familiare in cui quest'ultima viene reclutata, selezionata e assunta tramite un altro soggetto – un'agenzia di somministrazione di lavoro - è stata definita una situazione tipo a partire dai seguenti presupposti:

- a. una **durata minima del servizio erogato** per ciascuna settimana/mese, al fine di sopperire a un bisogno di cura e assistenza coerente con gli assunti della Misura, **pari a 8 ore/settimana**, equivalenti a **35 ore mensili**<sup>22</sup>;
- b. l'erogazione del servizio di cura da parte di un/a educatore/trice assistente familiare regolarmente assunto/a dall'agenzia e inquadrato/a al livello "D2"<sup>23</sup>, con riferimento al costo

<sup>22</sup> Si veda la Nota n. 21.

<sup>23</sup> Livello "D2", cui viene ricondotta – tra le altre – l'attività di impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, **educatrice/ore con titolo**, operatrice/ore dei servizi di istruzione/formazione e della continuità educativa 3/6 anni, assistente sociale, assistente alla comunicazione con titolo specifico infermiere, capo cuoca o dietista, fisioterapista, terapeuta occupazionale, psicomotricista, logopedista, ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento.

medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo di cui al sopra richiamato Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7/2020<sup>24</sup>;

- c. un relativo costo orario minimo sostenuto dal destinatario/la famiglia per il servizio definito da:
1. il **costo orario lordo del lavoratore**, per il livello considerato, definito a partire dagli elementi retributivi, degli oneri previdenziali e assicurativi e di tutti gli altri oneri previsti, pari a **22,54 Euro**;
  2. il **costo relativo al servizio di intermediazione/fornitura** dell'agenzia, quantificabile in via prudenziale nel 5%.

Nella fattispecie considerata, l'ipotesi di quantificazione relativa al costo complessivo mensile sostenuto da una famiglia per un servizio di assistenza educativa reperito attraverso un'agenzia di somministrazione di lavoro per un/a minore non autosufficiente con disabilità della durata di 8 settimanali è la seguente:

ELEMENTI	QUANTIFICAZIONE
<b>Costo orario lordo livello "CS" (si veda il caso di assunzione diretta)</b>	<b>€ 22,54</b>
<b>Costo orario comprensivo del costo dell'agenzia di somministrazione (pari al 5%)</b>	<b>€ 23,67</b>
<b>N. ore/settimanali servizio</b>	<b>8</b>
<b>N. ore/mese servizio</b>	<b>35</b>
<b>Costo mensile complessivo</b>	<b>€ 820,46</b>

### C. Costo sostenuto per l'assunzione tramite cooperativa

Con riferimento alla modalità di reclutamento, selezione e assunzione diretta dell'educatore/trice da parte di una cooperativa, che fornisce pertanto al destinatario/famiglia un servizio onnicomprensivo – è stata definita una situazione "tipo" a partire dai seguenti elementi:

<sup>24</sup> Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020 "Determinazione del costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020", reperibile alla pagina <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-Direttoriale-n-7-2020.pdf>. Il relativo CCNL rappresenta il contratto più comunemente applicato anche in assenza dell'intermediazione delle cooperative..

- d. una **durata minima del servizio erogato** per ciascuna settimana/mese, al fine di sopperire a un bisogno di cura e assistenza coerente con gli assunti della Misura, **pari a 8 ore/settimana**, equivalenti a **35 ore mensili**<sup>25</sup>;
- e. l'erogazione del servizio di cura da parte di un/a educatore/trice assistente familiare regolarmente assunto/a dall'agenzia e inquadrato/a al livello "D2"<sup>26</sup>, con riferimento al costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo di cui al sopra richiamato Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7/2020<sup>27</sup>;
- f. un relativo costo orario minimo sostenuto per il servizio definito da:
1. il **costo orario lordo del lavoratore**, per il livello considerato, definito a partire dagli elementi retributivi, degli oneri previdenziali e assicurativi e di tutti gli altri oneri previsti, pari a **22,54 euro**;
  2. il **costo relativo al servizio fornito dalla cooperativa e gli altri costi generali** che, con buona approssimazione, possono essere quantificati in una quota del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale in applicazione dell'art. 54, comma 1, lett. b), Regolamento (UE) 2021/1060.

Nella fattispecie considerata, l'ipotesi di quantificazione relativa al costo complessivo mensile sostenuto per un servizio di assistenza educativa reperito attraverso una cooperativa per un/a minore non autosufficiente con disabilità della durata di 8 settimanali è la seguente:

ELEMENTI	QUANTIFICAZIONE
<b>Costo orario lordo Livello D2 (Tabelle D.D. n.7/2020)</b>	<b>€ 22,54</b>
<b>N. ore/settimanali servizio</b>	<b>8</b>
<b>N. ore/mese servizio</b>	<b>35</b>
<b>Costo mensile lavoro</b>	<b>€ 781,39</b>
<b>Importo mensile onnicomprensivo (con quota costo servizio cooperativa, pari al</b>	<b>€ 898,59</b>

<sup>25</sup> Si vedano le Note n. 21 e n. 23.

<sup>26</sup> Livello "D2", cui viene ricondotta – tra le altre – l'attività di impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, **educatrice/ore con titolo**, operatrice/ore dei servizi di istruzione/formazione e della continuità educativa 3/6 anni, assistente sociale, assistente alla comunicazione con titolo specifico infermiere, capo cuoca o dietista, fisioterapista, terapeuta occupazionale, psicomotricista, logopedista, ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento.

<sup>27</sup> Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020 "Determinazione del costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020", reperibile alla pagina <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-Direttoriale-n-7-2020.pdf>

ELEMENTI	QUANTIFICAZIONE
15%)	

### Definizione dell'importo forfettario per il "Buono domiciliarità minori"

L'analisi condotta in relazione alla casistica considerata ha portato a esiti differenziati in termini di costo finale sostenuto dalla famiglia del destinatario, come evidenziato nella tabella seguente:

	MODALITÀ	IMPORTO MENSILE COMPLESSIVO A CARICO DELLA FAMIGLIA
1	<i>RAPPORTO DIRETTO</i>	€ 693,33
2	<i>ASSUNZIONE TRAMINTE AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE</i>	€ 820,46
3	<i>ASSUNZIONE TRAMITE COOPERATIVA</i>	€ 898,59

in rapporto ai seguenti elementi:

- l'intermediazione di soggetti terzi nel rapporto tra destinatario/famiglia ed educatore/trice comporta un impegno finanziario superiore per la famiglia, in ragione di elementi riconducibili essenzialmente al costo aggiuntivo del servizio di intermediazione e di altri elementi correlati ai servizi e accessori che, in quanto variabili e non definibili in modo certo, sono stati anche in questo caso minimizzati o ricondotti all'interno di quote ritenute congrue nell'ambito dei parametri stabiliti dalle disposizioni regolamentari (e, in specie, dei costi diretti ammissibili per il personale in applicazione dell'art. 54, comma 1, lett. b), Regolamento (UE) 2021/1060);
- il caso del rapporto diretto tra famiglia ed educatore/trice appare, pur nella difficoltà di definire un costo medio in una situazione di estrema differenziazione e variabilità determinata dal ricorso al mercato, la situazione che si presta maggiormente – in quanto riferito esclusivamente al costo del lavoro - alla minimizzazione del costo sostenuto da una famiglia per il supporto di un educatore/trice per il medesimo numero di ore mensili ritenuto congruo a soddisfare il fabbisogno minimo di sostegno a una situazione di non autosufficienza di un minore con disabilità.

## CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE

Le analisi sopra descritte hanno evidenziato che i costi sostenuti per garantire servizi domiciliari di assistenza familiare o di servizi educativi, pur caratterizzati da un differente monte ore settimanale, non sono dissimili e possono essere ricondotti a **un valore omogeneo** al fine del riconoscimento di un Buono dedicato agli adulti o di un Buono per i minori.

In ragione di questa evidenza, nonché della **necessità di stabilire un unico importo (somma forfettaria)** per assicurare parità di trattamento e semplificare la gestione della Misura - già di per sé complessa in ragione dell'elevato numero dei destinatari – si ritiene opportuno fare riferimento al **valore più basso** riscontrato nelle analisi effettuate per la determinazione dei valori del Buono adulti e minori e che, in quanto tale, può ragionevolmente costituire il riferimento più congruo per la determinazione dell'ammontare del “Buono domiciliarità”. Tale valore, arrotondato per difetto, equivale a un importo pari a **€ 600,00 mensili**.

<b>BUONO DOMICILIARITÀ ADULTI</b>	<b>BUONO DOMICILIARITÀ MINORI</b>	<b>VALORE SOMMA FORFETTARIA (ASSUNZIONE DIRETTA, TRAMITE AGENZIA SOMMINISTRAZIONE O COOPERATIVA)</b>
<b>COSTO LORDO ASSUNZIONE DIRETTA</b>	<b>COSTO LORDO RAPPORTO DIRETTO</b>	
<b>€ 622,21</b>	<b>€ 693,33</b>	<b>€ 600,00</b>

Tale importo forfettario – che potrà coprire circa il 100% dei costi sostenuti o quote minori, coprendo in ogni caso tutte le tipologie di costi, ma che non supererà il costo realmente sostenuto da un destinatario/famiglia per i servizi di riferimento - rappresenta **un efficace e significativo strumento di aiuto in risposta a esigenze potenzialmente differenziate di supporto:**

- nel caso del “Buono domiciliarità adulti”, pari ad almeno 16 ore settimanali e fornito da un/a lavoratore/trice assunto con Livello “CS” del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico o, analogamente, con Livello “B1” con riferimento ai/le lavoratori/trici delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo;
- nel caso del “Buono domiciliarità minori”, pari ad almeno 8 ore settimanali, fornito da un/a educatore/trice professionale incaricato direttamente da una famiglia, inteso come ammontare

minimo di prestazione specialistica qualificata in affiancamento/integrazione rispetto al sostegno ricevuto dal familiare da parte dei servizi scolastici e sociali.

## **CONDIZIONI GENERALI DEL SOSTEGNO E CONTROLLI**

Con riferimento a entrambe le fattispecie di Buono individuate, la definizione di una somma forfettaria rappresenta un'approssimazione *ex ante* dei costi che si intende riconoscere e determina uno spostamento dell'attenzione dai costi reali sostenuti dal destinatario per la fruizione del servizio al risultato che si vuole ottenere con l'erogazione del Buono. Pertanto, le azioni connesse all'applicazione della somma forfettaria dovranno riferirsi prioritariamente agli elementi caratterizzanti il servizio che si vuole supportare con la Misura regionale. Verso i medesimi elementi dovranno essere diretti gli appositi controlli per il riconoscimento periodico del Buono, in itinere e finali, al cui interno l'attenzione si sposterà verso la verifica degli aspetti procedurali e fisici di attuazione maggiormente rilevanti, nonché del risultato del servizio, al posto di verifiche documentali sull'effettività e l'ammissibilità della spesa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche per il riconoscimento del “Buono domiciliarità” – sia nella fattispecie del “Buono domiciliarità adulti”, sia in quella del “Buono domiciliarità minori” - verteranno principalmente sul controllo:

- i. sull'esistenza in vita del percettore dei Buoni;
- ii. con riferimento al “Buono domiciliarità adulti”:
  - a. sull'esistenza e permanenza del contratto di lavoro per l'acquisizione di un servizio di almeno 16 ore settimanali fornito da un/a lavoratore/trice assunto con Livello “CS” del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico o, analogamente, con Livello “B1” con riferimento ai/le lavoratori/trici delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo o sull'esistenza e permanenza del contratto sottoscritto con agenzia di somministrazione lavoro o cooperativa;
  - b. sul regolare versamento contributivo;
  - c. sull'effettività del versamento della somma prevista nel contratto sottoscritto con il lavoratore/trice o agenzia interinale o cooperativa, avvenuta attraverso metodi tracciabili (bonifico, etc).
- iii. con riferimento al “Buono domiciliarità minori”:

- a. sull'esistenza e permanenza della forma contrattuale per l'acquisizione di un servizio di almeno 8 ore settimanali fornito da un/a educatore/trice reperito sul mercato o, analogamente, con Livello "D2" con riferimento ai/le lavoratori/trici delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo o sull'esistenza e permanenza del contratto sottoscritto con agenzia di somministrazione lavoro o cooperativa;
- b. sull'effettività del versamento della somma prevista nel contratto sottoscritto con l'agenzia interinale o cooperativa, avvenuta attraverso metodi tracciabili (bonifico, etc).

## **ADEGUAMENTI**

Al fine di consentire che gli importi del "Buono domiciliarità adulti" e del "Buono domiciliarità minori" come sopra individuati – nella forma di somme forfettarie, quale opzione semplificata in materia di costi - rimangano anche nei prossimi anni un'approssimazione attendibile dei costi reali, si prevede la possibilità di procedere con adeguamenti automatici ogni 3 anni utilizzando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) se l'incremento che verrà rilevato supererà del 5% il valore base (anno 2022).